

n. 30540/15 R.G. N.R.
n. 16685/15 R.G. Dib.

n. 2778/16 R.G. Sent.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giorno 23 febbraio 2016

**IL TRIBUNALE DI ROMA
-sezione IV penale-**

In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Isabella Russi ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa penale di I grado



CONTRO

OLIVADESE Giovanni Battista, nato a Roma il 10.3.1962, assente, difeso di fiducia dall'avv. Massimo Lauro, sostituito dall'avv. Manuela Patriarca

OLIVADESE Franco, nato a Roma il 2.7.1967, assente, difeso di fiducia dall'avv. Elisabetta Valeri

IMPUTATO

Vedi foglio allegato



CONCLUSIONI

1.: condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed € 700 di multa per entrambi;
esa Olivadese Giovanni Battista: assoluzione per non aver commesso il fatto; in
ordine minimo della pena con i benefici di legge;
esa Olivadese Franco: assoluzione per non avere commesso il fatto, in via
ordinata l'assoluzione ai sensi dell'art.530 co.2 c.p.p, in via ulteriormente gradata il
minimo della pena con i benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

decreto emesso dal Gup presso il Tribunale di Roma veniva disposto il rinvio a giudizio
Olivadese Giovanni Battista e Olivadese Franco per sentirli rispondere dei reati loro
attivamente ascritti in rubrica.
nesse le prove come da separata ordinanza si procedeva ad istruttoria dibattimentale
sito della quale data lettura degli atti il giudice invitava le parti a concludere e
deva come da dispositivo.

elebrato dibattimento non ha consentito di giungere all'affermazione della penale
onsabilità degli imputati che devono pertanto essere assolti.

2 settembre 2009 Perilli Lica sporgeva denuncia di furto presso la Stazione dei
binieri di Anguillara Sabazia nella quale lamentava come ignoti gli avevano sottratto il
afoglio con all'interno, tra le altre cose, anche una carta di credito Unicredit.
articolare, con riferimento a tale ultima carta di credito, con integrazione dell'originaria
uncia segnalava che, dall'estratto conto della stessa, aveva potuto constatare come
tale carta erano stati effettuati due pagamenti di importi rilevanti presso l'Antico Caffè
amaria Roma, il giorno 21 settembre 2014 alle ore 10.26 ed alle ore 10.29.
tandosi di pagamenti successivi al momento del patito e denunciato furto il Perilli il
onosceva entrambi.

ito in dibattimento all'udienza del 17 novembre 2015 la parte offesa sostanzialmente
cava il contenuto della denuncia, riferendo di essere un medico e che la mattina del
stava lavorando in una clinica privata.

aveva preso servizio alle 8 del mattino ed aveva lasciato la sua borsa, come
uetudine, nella saletta d'aspetto della clinica.

o le nove era tornato a prenderla e, con grande sorpresa, si era accorto che mancava
rtafoglio che era custodito all'interno di un marsupio che invece era rimasto nella
a.

interno dello stesso il Perilli aveva oltre ai documenti di identità anche due carte di
ito ed altri effetti personali.

vano pertanto avviate le indagini da parte dei carabinieri che avevano ricevuto la
uncia.

particolare l'app.scelto Perillo marco, sentito il 28 gennaio 2016 riferiva di avere
reso che colleghi di Ancona - atteso che evidentemente la notizia dell'avvenuto furto
stata diramata - avevano ritrovato i documenti del Perilli ed anche la carta di credito
la quale erano stati effettuati i pagamenti che occupano.

sti erano custoditi nella borsa di Latella Grazia, compagna dell'imputato Olivadese
ico.

più preciso su tale ritrovamento il teste Paternastro Ferdinando, sentito alla stessa udienza, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Subiaco.

Questi nel corso della sua deposizione riferiva al Tribunale che il 4 ottobre 2014 una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Subiaco aveva notato un'autovettura Cherokee a cui targa era in parte coperta con del nastro adesivo che impediva la lettura degli ultimi due numeri.

Pertanto si era deciso di effettuare un controllo e si accertava come al suo interno viaggiassero Olivadese Giovanni Battista e tale Latella Grazia.

L'uomo forniva la sua patente di guida per poi, approfittando del traffico, riuscire a dileguarsi.

Con l'ausilio di altre vetture di servizio, però, l'auto veniva raggiunta nel piazzale dell'Ospedale di Subiaco.

In quel frangente si accertava come l'Olivadese si trovasse all'interno della sala Triage insieme a Latella Grazia che lo accompagnava.

Veniva quindi effettuata una perquisizione sia dell'auto che dei due soggetti e, all'interno della borsetta della donna si rinveniva il portafoglio del Perilli con quanto in esso contenuto.

I carabinieri pertanto avvisavano il Perilli dell'avvenuto ritrovamento e questi ricordava come il giorno del furto l'Olivadese si trovasse presso la clinica dove lui lavorava.

La carta in particolare per come riferito dal Perilli era stata utilizzata presso l'esercizio commerciale bar, poi risultato essere di proprietà del fratello dell'Olivadese Giovanni Battista, Olivadese Franco, ma i carabinieri non effettuavano alcun accertamento specifico in ordine a tali pagamenti.

Olivadese Franco, sentito in sede di interrogatorio il 17 luglio 2015 dal Gip, negava gli addebiti, aggiungendo di non avere contatti con il fratello da 25 anni e di avere un'azienda seria con un altissimo fatturato, oltre ad essere abituato a clienti che effettuavano pagamenti per somme elevate con carte di credito, lasciando intendere di non avere la necessità di effettuare attività truffaldine.

Nulla riferiva, invece, Olivadese Giovanni Battista avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Orbene, ritiene il Tribunale come gli elementi fin qui raccolti non consentano di pervenire in maniera tranquillante ad una pronuncia di penale responsabilità.

La mera presenza dell'Olivadese in clinica il giorno del furto del portafoglio del Perilli, infatti, non vale a renderlo responsabile del reato lui contestato al capo A.

Ancora meno a renderlo responsabile del reato di cui al capo B. Ciò perché, si è visto, lo stesso non veniva mai trovato in possesso della carta di credito o del portafoglio, che invece, venivano trovati nella borsa di Latella Grazia.

La donna il giorno del ritrovamento era sì in macchina con lui ma il dato, oltre a non provare che l'uomo avesse la concreta disponibilità di quanto la donna aveva nella borsa anche se i due convivevano, nemmeno prova che sia stato l'imputato a commettere il furto.

Ciò perché, proprio sulla scorta del legame sentimentale tra i due, nemmeno si può escludere in maniera tranquillante che la donna fosse in clinica il giorno del furto quando l'Olivadese veniva dimesso.

giudicare che la donna non risulti essere stata imputata per questi fatti e, pertanto, si dispone di dovere disporre per lei la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura per le determinazioni in ordine alla sua posizione.

È altamente probabile, poi, che possa essere stata sempre al Latella ad utilizzare la macchina per i pagamenti che si contestano, in mancanza della prova in ordine al concorso di Olivandese Franco nella vicenda che occupa.

Se alcun accertamento veniva infatti effettuato in ordine alla sua posizione, anche solo in ordine alla sua presenza nel bar il giorno in cui venivano effettuati i pagamenti.

La circostanza in un caso con le dichiarazioni di Olivandese Franco ed anche con la documentazione prodotta e relativa al fatturato del suo esercizio commerciale in mancanza di altri elementi conducenti deve condurre ad escludere anche la sua penale responsabilità per il reato ascrittogli.

P.Q.M.

Art. 530 c.p.p.

Assolve

OLIVANDESE Giovanni Battista e OLIVANDESE Franco dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura in ordine alla posizione di Latella. Grazie per quanto di competenza.

Roma, 23 febbraio 2016

IL GIUDICE



7/03/2016
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
DOTT. FERDINANDO ELVEZIO